

PRESA IN CARICO PAZIENTI CRONICI E FRAGILI: sentenza del Tar Lombardia

Tar Lombardia - Sezione terza – 2 gennaio 2020 n.2

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Con deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2017 n. X/6551 la Regione Lombardia ha previsto un nuovo sistema di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, tendente al “superamento dell’approccio specialistico tradizionale, per focalizzarsi sulla persona, sulla valutazione globale e multidisciplinare dei suoi bisogni al fine di promuovere la dignità della persona e la qualità della vita e quindi la salute nelle sue diverse dimensioni”.

Con lo stesso provvedimento è stato individuato il titolare della presa in carico (Gestore), che deve essere preventivamente iscritto in un apposito elenco di idonei attivato dalle ATS. La qualifica di gestore è riservata a due sole categorie di erogatori: le strutture sanitarie e socio sanitarie e i medici di medicina generale organizzati in forme associative quali società cooperative.

Un’organizzazione sindacale, unitamente ad un medico di medicina generale, hanno impugnato la citata deliberazione regionale, chiedendone l’annullamento, lamentando la lesione e la dequalificazione del medico di medicina generale nella presa in carico del paziente cronico, risultando con il provvedimento impugnato tale medico illegittimamente obbligato dalle disposizioni ivi contenute a svolgere le mansioni proprie in forma associata con altri medici di medicina generale.

In via preliminare la difesa regionale ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire del sindacato ricorrente, in quanto più medici iscritti a quel sindacato avrebbero presentato la propria adesione al nuovo sistema di presa in carico, con la conseguenza che l’interesse perseguito dal sindacato non coinciderebbe con quello di tutti i propri associati.

Sul punto il sindacato ricorrente ha replicato sostenendo l’irrelevanza dell’adesione alla riforma da parte di altre sigle sindacali, così come anche di singoli medici aderenti allo stesso sindacato ricorrente, non potendo tale adesione sanare i numerosi profili di illegittimità degli atti impugnati.

In proposito il TAR per la Lombardia ha evidenziato che, con riguardo al tema della legittimazione per la tutela giurisdizionale di interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali, quali le associazioni di categoria e gli ordini professionali, la legittimazione ad agire è riconosciuta a tutela dell’interesse collettivo riferibile alla categoria unitariamente intesa, e non già a protezione dell’interesse particolaristico del singolo soggetto che vi appartiene.

Nel caso di specie lo stesso TAR ha osservato che diversi medici iscritti al sindacato ricorrente hanno aderito al nuovo modello gestionale, manifestando dunque un interesse contrario a quello azionato con il giudizio da parte del sindacato di appartenenza.

In altri termini, ha evidenziato il TAR per la Lombardia, risulta dimostrata l’eterogeneità delle posizioni assunte dal sindacato e da alcuni medici appartenenti allo stesso e, in ultima analisi, il conflitto di interessi tra l’associazione e alcuni suoi iscritti.

Tale circostanza porta inevitabilmente all’inammissibilità dei ricorsi in quanto proposti dal sindacato (l’interesse collettivo dell’associazione, infatti, deve identificarsi con l’interesse di tutti gli

appartenenti alla categoria unitariamente considerata non potendo l'associazione agire dove vi sia disomogeneità delle posizioni al suo interno).

Il TAR per la Lombardia ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso in argomento.